

F.N. espone

22527 - 20

R.G.N. 30513/2019  
Adunanza Camerale del  
30.6.2020



**ORIGINALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO  
ANTONELLA DI FLORIO  
LINA RUBINO  
ENZO VINCENTI  
MARCO ROSSETTI

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 30.6.2020 CC  
Cron. 22527  
R.G.N. 30513/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 30513/2019 proposto da:

..... nato in Costa D'Avorio  
rappresentato e difeso dall'avv.to .....  
( ..... ) con studio in .....  
....., giusta procura speciale allegata al ricorso, e domiciliato in  
Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione

M

-ricorrente -

contro

**Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n° 3517/2019 della Corte d'Appello di Venezia depositata il 6.9.2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.6.2020 dal Cons. Antonella Di Florio.

2020  
6/1





### **considerato che**

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta "la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: artt. 2 lett. g, 5 e 14 Dlvo 251/2007 ( per lo status di persona avente diritto alla protezione sussidiaria ), art. 32 co 3 Dlvo 25/2008, artt. 5 co 6 e 19 co 1 Dlvo 286/1998 , art. 11 co 1 lett. c-ter , DPR 394/99 per la protezione umanitaria".

1.1. Deduce che la Corte territoriale:

a. aveva acriticamente esaminato la sentenza impugnata omettendo del tutto di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria;

b. aveva riportato un racconto con dettagli mai riferiti che davano ingiusto sostegno alla apodittica valutazione di non credibilità, visto che la denuncia ai suoi danni da parte del suocero non era stata mai da lui narrata come causa dell'uccisione del padre, ricondotta sin dall'inizio a motivazioni di carattere politico.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia "la violazione, anche quale vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, dell'art. 3 co 5 , lett. a)-e) del Dlvo 251/2007 in punto di *onus probandi*, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale".

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione del principio del "*non refoulement*" di cui agli artt. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra, non essendo stata riconosciuta la necessaria tutela attraverso la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.



4. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi.

4.1. Il secondo costituisce l'antecedente logico degli altri.

Il ricorrente, infatti, oltre a lamentare una acritica valutazione della sua credibilità (trasfusa in un giudizio di inattendibilità della narrazione, descritta genericamente dalla Corte territoriale come "una congerie di circostanze affastellate e prive di logici collegamenti e di riscontri": cfr. pag. 7 sentenza impugnata) lamenta che, oltre alla drammaticità del suo percorso esistenziale, non era stata considerata la vulnerabilità della sua persona, determinata dall'epilessia che si era manifestata a seguito della carcerazione trascorsa in condizioni disumane nella prigione ivoriana: aggiunge, al riguardo, che tali condizioni erano verificabili attraverso l'esame delle fonti ufficiali aggiornate che, invece, non erano state affatto valorizzate, visto il generico riferimento articolato nella motivazione a C.O.I. precedenti alla data della decisione e riferite non specificamente al suo paese.

4.2. La censura è complessivamente fondata.

4.3. Va premesso come il dovere c.d. "di cooperazione istruttoria", nelle due forme di protezione cd. "maggiori" si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

4.4. E' del tutto consolidato, ancora, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell'esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a vertical line.



acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. sez.6, 25/07/2018, n. 19716; Cass. 8819/2020).

4.5. Il giudice, pertanto, deve, *in limine*, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e complessivamente credibile, se pur sfornita di prova, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita.

4.6. Tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all'attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all'accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo: al riguardo, non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili rispetto alla peculiarità della storia narrata non richiedono, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso.

4.7. Quanto all'attendibilità complessiva del richiedente asilo, infatti, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all'organo giudicante dubbi *in parte qua*, è convincimento del collegio che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio che configura una sintesi concettuale delle disposizioni contenute nell'art. 3 D.lgs. 251/2017.

4.8. Tale norma infatti, dispone che: "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono *considerati veritieri* se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati



prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile".

4.9. Come ricordato nel rapporto *Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems* dell'UNHCR, "nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente anche la stessa autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni" e che, talvolta, "la stessa vita o l'incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata".

4.10 Quest'orientamento dell'UNHCR è significativamente suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di onere della prova: "stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto" (CEDU, *R.C. v. Svezia*, 2010, paragrafo 50; CEDU, *N. v. Svezia*, 2010, paragrafo 53; CEDU, *A.A. v. Svizzera*, 2014, paragrafo 59) e dai principi condivisibilmente pronunciati dalla giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Cass. 7546/2020; Cass. 8819/2020).

5. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame risultano disattesi sia i canoni interpretativi prescritti dall'art. 3 co. 5 Dlvo 251/2007, sia il dovere per il giudice di esaminare la domanda alla



luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del paese di origine e, ove occorra, nei paesi di transito, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UCHR, dall'EASO e dal Ministero degli Esteri anche con la collaborazione delle agenzie e degli enti previsti ex art. 8 co 3 Dlvo 25/2008.

5.1. La Corte territoriale, infatti, da una parte si è limitata apoditticamente a ritenere il racconto del ricorrente "costituito da una congerie di circostanze le più disparate, affastellate le une sopra le altre senza alcuna logica connessione esposte in modo generico e prive di riscontri" ( cfr. pag. 7 della sentenza impugnata ) omettendo di considerare che l'art. 3 co 5 Dlvo 251/2007 prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una "generale attendibilità" del richiedente asilo, rispetto alla quale, come detto, deve essere valorizzato anche il "beneficio del dubbio"; e , dall'altra, nella valutazione delle condizioni del paese di origine si è basata su Country Origin Informations non aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite genericamente all'area geografica dell'Africa nella quale era collocata la Costa d'Avorio ( West Africa e Sahel ) ma non specificamente alle condizioni di tale paese: al riguardo e per il caso di specie, si deve tener conto della frastagliatissima realtà delle varie regioni africane esistenti all'interno di ogni Stato la cui realtà sociopolitica con è analizzabile con sufficiente attendibilità sulla base di fonti informative complessive che finiscono per essere irrilevanti rispetto alla necessità di avere un valido riscontro per la valutazione dei fatti narrati e per l'inquadramento delle condizioni del paese in relazione al rispetto dei diritti fondamentali.

5.2. Alla luce delle superiori argomentazioni i primi due motivi sono fondati ed il terzo, riguardante, in via generale, la violazione del



principio del divieto di non respingimento, rimane logicamente assorbito.

6. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

**“ l'art. 3 co 5 Dlvo 251/2007 prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una “generale attendibilità” del richiedente asilo, rispetto alla quale deve essere valorizzato anche il “beneficio del dubbio”; la valutazione delle condizioni del paese di origine deve essere basata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, non riferite genericamente all'area geografica di appartenenza ma alla regione di provenienza del richiedente asilo.”**

7. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

### PQM

La Corte,

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 30.6.2020

Il Presidente

Giacomo Travaglini

Il Funzionario Giudiziaria  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, ..... 16 OTT. 2020 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA  
Pagina 8